



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Ufficio I

Servizio II – Procedimenti legislativi nelle sedi parlamentari

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0002719 P-4.20.11.4
del 25/06/2024



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LO
SPORT E I GIOVANI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio legislativo

e, p.c.

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Ufficio legislativo

OGGETTO: AC 1902 – Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca - **Emendamento art. agg.vo 5 bis – Vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno.**

RIF.TO: nota prot. n. 33064 del 25 giugno 2024 del Ministero della difesa

Per i fini di cui all'articolo 17 del DPCM 10.11.1993, recante "Regolamento interno del Consiglio dei ministri", si invitano codeste Amministrazioni a far pervenire, con cortese urgenza, il parere di competenza in ordine all'emendamento al provvedimento in oggetto, proposto dal Ministero della difesa con la nota allegata.

IL DIRIGENTE



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: A.C. 1902 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca". **Proposta di emendamento.**

A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ROMA

e, per conoscenza:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ROMA

MINISTRO DELLO SPORT E I GIOVANI
Ufficio Legislativo ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio affari legislativi e parlamentari ROMA

AAAAAAAAAA

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si chiede l'autorizzazione alla presentazione dell'allegato emendamento riguardante "Disposizioni in materia di vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno".

IL CAPO UFFICIO
(N. Massimo MASCIULLI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Masciulli", written over the printed name.

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis. *(Disposizioni in materia di vigilanza sull’Unione italiana tiro a segno)*

1. Al fine di razionalizzare la normativa in materia di vigilanza sull’ Unione italiana tiro a segno:
 - a) il Comitato olimpico nazionale italiano assume la vigilanza sull’Unione italiana tiro a segno quale federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni;
 - b) l’Unione italiana tiro a segno vigila sulla realizzazione e tenuta degli impianti di tiro delle sezioni del tiro a segno nazionale e provvede al rilascio delle agibilità dei campi, degli impianti di tiro a segno e dei locali per la custodia di munizioni presenti presso le Sezioni del tiro a segno nazionale;
 - c) l’Unione italiana tiro a segno può avvalersi degli organi tecnici del Ministero della difesa per lo svolgimento dell’attività di rilascio dell’agibilità di cui alla lettera b), previa convenzione con Difesa Servizi S.p.A..
2. Con decreto del Ministro dello sport e i giovani, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e l’Unione italiana tiro a segno, sono definiti la natura e le finalità, gli organi centrali, gli elementi essenziali dello statuto, ivi incluse le procedure per l’approvazione dello stesso, la disciplina delle entrate, dell’amministrazione e della contabilità dell’Unione italiana tiro a segno, nonché i compiti istituzionali, le attività e l’organizzazione delle sezioni del tiro a segno nazionale.
3. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 20, comma 1, la lettera e) è soppressa;
 - b) all’articolo 250, il comma 2 è abrogato;
 - c) l’articolo 251, è abrogato.
5. Gli articoli dal 59 al 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
6. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 31, comma 1, le parole “Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,” sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tiro a segno nazionale (TSN) è stato istituito dalla legge 2 luglio 1882, n. 883; successivamente, nel 1894, fu fondata a Milano l'Unione dei Tiratori Italiani (UTI) poi evoluta nel 1911 nell'Unione Italiana Tiro a Segno (UIITS). Nel 1930:

- il tiro a segno venne posto sotto la sorveglianza statale per evidenziare la doppia valenza militare e sportiva;
- la proprietà dei poligoni passò dall'Unione al demanio, restando in comodato gratuito alle sezioni del tiro a segno nazionale;
- l'Unione mantenne la propria personalità giuridica e l'autonomia amministrativa continuando a svolgere compiti di preparazione militare e post-militare.

Nel 1979 l'UIITS si è dotata di un nuovo statuto ed è stata qualificata come ente pubblico vigilato dal Ministero della Difesa, nonché federazione sportiva affiliata e riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Occorre sottolineare che l'UIITS fu ricondotta al mondo militare per la circostanza che molti poligoni, appartenenti alle Sezioni del tiro a segno nazionale, erano pressoché ordinariamente utilizzati anche ai fini dell'addestramento del personale militare. È di tutta evidenza come, all'epoca, prevalessero i profili di interesse della Difesa rispetto a quelli, pure presenti, afferenti alla parte di interesse sportivo dell'Unione italiana tiro a segno; trovano, quindi, piena giustificazione le previsioni che hanno collocato l'UIITS sotto la vigilanza del Ministero della difesa, che le norme che hanno attestato in capo all'Esercito italiano le attribuzioni in materia di agibilità dei poligoni (Vds., a quest'ultimo riguardo, gli articoli 6, della legge 24 dicembre 1979, n. 651, 5, della legge 18 marzo 1982, n. 90 e 6 della legge 5 dicembre 1988, n. 521).

Di fatto, la situazione si è ribaltata tanto da potersi affermare che la valenza di interesse militare dell'attività dell'UIITS è, ormai, insussistente e da anni i poligoni delle Sezioni del Tiro a segno nazionale non vengono più utilizzati per finalità addestrative dei reparti delle Forze armate, risultando preminente l'anima sportiva dell'Unione, costituitasi in federazione sportiva affiliata al CONI e riconosciuta a mente del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

D'altra parte la legge-delega 8 agosto 2019 n. 86, all'art. 5, co. 1, lettere l) e m) aveva espressamente previsto la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, nonché il trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, esercitate dal Ministero della difesa, all'Unione italiana tiro a segno, ma al tempo la delega non fu esercitata.

La presente modifica normativa tiene conto anche delle proposte di intervento normativo avanzate, già nel 2022, dal Presidente dell'UIITS che auspicavano il passaggio delle competenze del Ministero della difesa all'UIITS (in materia di controlli sull'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno delle sezioni TSN e sul rilascio delle relative agibilità) al fine di rispondere all'esigenza di una maggiore speditezza nei processi autorizzativi dei lavori, nonché assicurare una maggiore capillarità dei controlli sulla corretta tenuta degli impianti.

Il presente intervento normativo, è quindi volto a modificare tutte quelle disposizioni che, ormai senz'alcuna ragione plausibile, mantengono l'Unione sotto la vigilanza della Difesa, la quale (vigilanza) si palesa non più in linea con l'evoluzione dell'uso delle strutture facenti parte dell'UIITS e, talvolta, in contrasto con le preminenti e ben più concrete **finalità sportive** dell'Unione stessa.

A conferma, si evidenzia che già nel 2013, acquisito il formale e preventivo consenso della CIVIT (allora competente), si è proceduto al passaggio dell'UIITS dall'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* della Difesa al Consiglio direttivo del CONI con riferimento a tutte le attività connesse alla verifica sul ciclo della *performance*, poichè le funzioni dell'UIITS in

qualche modo attinenti con le funzioni istituzionali del Dicastero vigilante risultavano del tutto desuete.

In particolare, la presente disposizione, al comma 1, colloca l'UITIS sotto la vigilanza del CONI e assegna alla stessa Unione, nella sua qualità di federazione sportiva nazionale, le attività di vigilanza sui lavori concernenti la realizzazione e la tenuta degli impianti e le attribuzioni connesse al rilascio delle agibilità dei campi, degli impianti di tiro a segno, compresi i locali per la custodia di munizioni, presenti presso le Sezioni del tiro a segno nazionale, prevedendo, altresì, al comma 1, lettera c), la possibilità per l'UITIS di avvalersi, per gli atti di agibilità, delle professionalità del Ministero della difesa, previa convenzione con Difesa Servizi S.p.A.

Al comma 2 prevede che con decreto del Ministro dello Sport e i giovani, di concerto con il Ministro della difesa e dell'Economia e delle finanze, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione italiana Tiro a segno, siano definiti la natura e le finalità, gli organi centrali, gli elementi essenziali dello statuto, ivi incluse le procedure per l'approvazione dello stesso, la disciplina delle entrate, dell'amministrazione e della contabilità dell'Unione italiana tiro a segno, nonché i compiti istituzionali, le attività e l'organizzazione delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Al comma 3 si precisa che le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi da fuoco sono esercitate dai competenti ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (comma 4);

Coerentemente con le sopra illustrate previsioni, il comma 4 reca i necessari e consequenziali interventi sul codice dell'ordinamento militare e, in particolare agli articoli 20, 250 e 251, rispettivamente per espungere l'UITIS dall'elenco degli enti vigilati dalla Difesa, per attestare le attività di vigilanza sui lavori concernenti la realizzazione e la tenuta degli impianti e le attribuzioni connesse alle agibilità sulla stessa UITIS ed, infine, per abrogare l'articolo 251 nella considerazione che il Ministero della difesa non eserciterà più attività di vigilanza sulla citata Unione tiro a segno. A completamento, l'ultimo comma, prevede che a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, sono abrogati gli articoli dal 59 al 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*".

RELAZIONE TECNICA

La modifica normativa proposta ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.